Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/ 1317/027-1/CA Roma, 20 SET. 2005

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
BRESCIA

OGGETTO: **Doglianza dell'Organizzazione Sindacale UIL-PA LISUG LOMBARDIA sul trattamento economico degli Ufficiali Giudiziari C1 neo-assunti, relativo alle indennità di trasferta-quota reddito dell'Ufficio NEP.**

E' pervenuta alla Direzione Generale del Personale e della Formazione la suesposta doglianza con riferimento all'Ufficio NEP di Crema, in merito alla quale si espone quanto segue.

Premesso che sulla materia questo Ufficio è intervenuto più volte nel corso del corrente anno, si ribadisce che il trattamento economico degli Ufficiali Giudiziari pos. econ. C1 neo-assunti, relativamente alle indennità di trasferta, è disciplinato, allo stato, dall'art. 2 del C.C.N.L. 24 aprile 2002 ("***Norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari***") che al comma 1 lett. f) prevede la voce retributiva del "*50% dell'indennità di trasferta, ove spettante*".

Ne consegue che il personale neo-assunto innanzi citato ha diritto alla attribuzione della quota di partecipazione al 50% delle indennità di trasferta

costituente reddito dell'Ufficio NEP con decorrenza dalla data di immissione in possesso, dal quale scaturisce *ex lege* la decorrenza giuridica degli effetti economici del trattamento retributivo del predetto personale.

La norma pattizia innanzi citata trova il suo fondamento nel disposto di cui all'art. 7 della Legge n° 28/1999, così come esplicato dalla Circolare n° 2 del 19 aprile 1999 della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni di questo Ministero, e va a concretizzare, con riguardo alla voce retributiva del 50% delle indennità di trasferta, il trattamento economico dovuto ai dipendenti in parola, indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano o meno partecipato personalmente alla produzione di tutto o in parte il monte-trasferte quota reddito dell'ufficio NEP.

Pertanto, voglia codesta Presidenza comunicare quanto sopra esposto al Presidente del Tribunale di Crema, affinchè partecipi della presente nota il Dirigente dell'Ufficio NEP in sede, con invito ad uniformarsi alle indicazioni innanzi riportate, ove riscontrata la veridicità della doglianza sindacale di cui sopra, ricorrendo alla sanatoria, qualora se ne ravvisasse la necessità, delle retribuzioni mensili pregresse relative agli ufficiali giudiziari C1 neo-assunti ed entrati in servizio alla data del 20 dicembre 2004.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Renato Pacileo)